Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** ►**C1** ►**M2** **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 29 aprile 2004

relativa a misure di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari del Brasile ◄

[notificata con il numero C(2004) 1584]

(2004/416/CE) ◄

(GU L 151 del 30.4.2004, pag. 76)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2007/347/CE della Commissione del 16 maggio 2007	L 130	46	22.5.2007
►**M2**	Decisione di esecuzione 2013/67/UE della Commissione del 29 gennaio 2013	L 31	75	31.1.2013

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 208 del 10.6.2004, pag. 68 (2004/416/CE)

▼B
▼C1

►M2 DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

relativa a misure di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari del Brasile ◄

[notificata con il numero C(2004) 1584]

(2004/416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ([1]), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quando segue:

(1) La Spagna ha informato gli altri Stati membri e la Commissione che, in occasione di controlli fitosanitari svolti nel 2003, sono state riscontrate numerose infestazioni di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile da parte di organismi nocivi, in particolare Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) e Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus). Inoltre, nel 2003 i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno riferito infestazioni di agrumi originari del Brasile da parte di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus).

(2) La Spagna ha adottato misure ufficiali di emergenza che vietano l'importazione nel suo territorio di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile a decorrere dal 12 novembre 2003.

(3) Per proteggere la Comunità dall'introduzione degli organismi nocivi in questione, la direttiva 2000/29/CE stabilisce che gli agrumi originari di paesi terzi devono essere conformi a taluni requisiti tecnici, in particolare quelli stabiliti all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, della medesima direttiva. Dalle informazioni pervenute dalla Spagna, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito risulta che per quanto riguarda gli agrumi importati in provenienza dall'Argentina e dal Brasile i summenzionati requisiti non sono soddisfatti.

(4) Occorre quindi adottare misure di emergenza temporanee per le importazioni nella Comunità di agrumi originari dell'Argentina o del Brasile.

(5) Qualora risulti che le misure di emergenza in questione non sono sufficienti ad impedire l'introduzione degli organismi nocivi in questione, oppure che esse non sono state debitamente applicate, si dovranno prendere misure alternative o più rigorose.

([1]) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/31/CE della Commissione (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18).

▼C1

(6) Gli effetti delle misure di emergenza dovranno essere costantemente valutati fino al 30 novembre 2004, segnatamente sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Alla luce dei risultati di tale valutazione sarà presa in considerazione l'eventuale adozione di altre misure.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼M2

Articolo 1

In deroga all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.4, della direttiva 2000/29/CE, i frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi (di seguito denominati «agrumi») originari del Brasile possono essere introdotti nel territorio dell'Unione soltanto se conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione ([1]), ogni Stato membro che importa agrumi originari del Brasile è tenuto a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione tecnica particolareggiata sui risultati dei controlli fitosanitari eseguiti su tali frutti tra il 1º maggio e il 30 novembre dello stesso anno in ottemperanza all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 3

Nel periodo dal 1º maggio al 30 novembre di ogni anno la Commissione segue costantemente l'evolversi della situazione. Qualora si constati che le misure di emergenza in questione non sono sufficienti ad impedire l'introduzione di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*) oppure che tali misure non sono state debitamente applicate, la Commissione adotta misure alternative o più rigorose, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29/CE.

▼M1

———————

▼C1

Articolo 5

La presente decisione è riesaminata ►M2 entro il 31 gennaio di ogni anno ◄.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari dalla presente decisione.

([1]) GU L 32 del 5.2.1994, pag. 37.

▼C1

ALLEGATO

▼M2

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5, della direttiva 2000/29/CE, si applicano i seguenti requisiti:

———————

▼C1

2. Gli agrumi diversi da Citrus aurantium L. originari ►M1 ——————— ◄ del Brasile devono essere accompagnati da un certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, recante la constatazione ufficiale:

   a) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, menzionata sul certificato;

      oppure

   b) — che nessun sintomo della presenza di Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo,

      e

      — che il luogo di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori ed ogni altro operatore che partecipa alla movimentazione dei frutti sono ufficialmente registrati a tal fine.

3. I frutti oggetto della presente decisione possono entrare nella Comunità soltanto se il loro movimento, dal luogo di produzione al punto di esportazione verso la Comunità, è accompagnato da documenti rilasciati sotto l'autorità e la supervisione ►M1 dell'organismo di protezione dei vegetali del Brasile ◄, nell'ambito di un sistema documentale di cui viene informata la Commissione.